

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Economia Direzione II
Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche
Ufficio VIII

e p.c.
Comune di San Giovanni Teatino
On. Sig. Sindaco

Ecc.ma
Corte dei Conti
Sezione di controllo sugli enti
sezione.controllo.enti@corteconticert.it
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo
abruzzo.controllo@corteconticert.it

Oggetto: compensi Organo Amministrativo – richiesta di chiarimenti del Ministero delle Finanze del 25 giugno 2025 prot. 0031408

Ci riferiamo alla questione emarginata, riscontrando la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze datata 25 giugno 2025, prot. 0031408/2025, in ordine alla quale siamo a significarVi quanto segue:

- il richiamato art 11 del D.lgs 175/2016 (TUSP), si riferisce espressamente agli “**Organi Amministrativi e di Controllo delle Società a controllo pubblico**”;
- l'art 2, lettera m) del D.lgs 175/2016 offre la definizione di società a “**controllo pubblico**”, come società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo ai sensi della lettera b), la quale richiama per relationem la disciplina dell'art. 2359 c.c.:
- lo Statuto della San Giovanni Servizi, che si allega in copia (all.1), prevede all'art.15, quale quorum deliberativo dell'organo assembleare anche in seduta ordinaria, ed in prima convocazione, i due terzi del capitale sociale, ragion per cui anche la nomina dell'Organo di gestione, ovvero la sua revoca e l'attribuzione dei relativi compensi, essendo argomenti riservati alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci, non può essere validamente deliberata senza il consenso del socio privato, che possiede il 49% del capitale sociale;
- da ciò consegue come la San Giovanni Servizi debba qualificarsi e definirsi come società a “**partecipazione pubblica**” e non a “**controllo pubblico**”, a mente di quanto sancito dal richiamato art. 2 D.lgs 175/2016;

- a conferma di tale assunto, valga richiamare la decisione della Ecc.ma Corte dei Conti, a Sezioni Riunite, n. 16 del 22 maggio 2019, che in fattispecie del tutto analoga, ha escluso che una società possa definirsi a controllo pubblico, se il socio pubblico ***“non disponga degli strumenti statutari per operare la riduzione dei consiglieri senza il consenso del socio privato”***.

Alla luce di quanto sopra esposto, prim'ancora di entrare nel merito delle questioni sottoposte da Codesto Ministero, deve osservarsi e concludersi come la disciplina richiamata dalla succitata nota di chiarimento del Ministero delle Finanze, contenuta nell'art 11 D.lgs 175/2016, non sia applicabile -per le dedotte ragioni- alla San Giovanni Servizi Srl.

Con la massima osservanza

San Giovanni Servizi S.r.l.
Presidente
Roberto Ferraioli